

COMUNE DI CAMPOFRANCO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

AREA TECNICO AMBIENTALE

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E DI
SERVIZI IN ECONOMIA

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, e del vigente regolamento dei contratti, disciplina, tenendo presente la normativa sulle competenze introdotta dalle leggi regionali n.48/91, n.23/98 e n.30/2000, e quella in materia contrattuale introdotta dalla L.R. 7/02 e dalla L.R. 7/03 ed , inoltre dal Codice dei Contratti pubblici aggiornato al decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 113, l'attività negoziale in economia.

Oggetto del presente regolamento sono:

- I lavori in economia, come disciplinati dalla legge 109 del 1994, così come recepita dalla L.R. 7/2002;
- Le forniture in economia di beni , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 della L.R. 7/2002 e dall'art. 125 del Codice dei contratti approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , aggiornato al decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 113;
- Le acquisizioni in economia di servizi , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 della L.R. 7/2002 e dall'art. 125 del Codice dei contratti approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiornato al decreto legislativo 31 luglio 2007 n. 113;

Le spese in economia possono essere effettuate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, solo per le tipologie di lavori, di provviste e/o forniture , di servizi previsti dal presente regolamento.

E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi unitario in più forniture, lavori o servizi al fine di non ottemperare alle limitazioni del presente regolamento o all'obbligo del rispetto di altre norme di legge o regolamentati. Pertanto nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina dell'esecuzione o delle acquisizioni in economia.

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI

Ai fini del presente regolamento, nell'attività negoziale si possono distinguere tre fasi procedurali: la fase della determinazione a contrattare, la fase della scelta del contraente e quella dell'esecuzione del contratto.

L'attività negoziale, anche se in economia, deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio, degli obiettivi e dei programmi del P.E.G.;

Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Per tutti i rapporti negoziali, salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporto o da esigenze inderogabili ma non precostituite, debbono essere utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle offerte.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme organizzative, del presente regolamento, di quello dei contratti e di quello di contabilità.

Gli importi e le somme riportati nel presente regolamento sono da considerare I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 3 COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Anche per l'attività in economia le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del comune, del segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione, dal regolamento dei contratti e dalle norme del presente regolamento.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione, di impulso e di programmazione degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, autorizzativo e di indirizzo.

Tutte le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volte alla instaurazione dei rapporti negoziali determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente e quelle determinate nei provvedimenti a contrattare sono riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

I funzionari sono responsabili sia del rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa indicati dall'amministrazione che degli adempimenti conseguenti, dell'osservanza dei termini e del conseguimento dei risultati individuati dall'amministrazione.

Al dirigente responsabile competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 4 COMPETENZE SPECIFICHE

La giunta comunale è organo propositivo e di impulso e nell'attività amministrativa compie tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti adottati in conformità alle suddette norme.

In conformità alle leggi vigenti e a quanto previsto dallo statuto è di competenza della giunta l'adozione degli atti amministrativi che attuano i programmi e gli indirizzi del consiglio comunale.

Queste competenze possono essere esercitate con l'atto di approvazione ed assegnazione del P.E.G. o, in mancanza, con apposite deliberazioni di indirizzo che assegnano gli obiettivi e le relative risorse.

I soggetti a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell'articolo 51 della legge 142/90 per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi indicati dalla giunta e nei limiti delle risorse loro assegnate, esplicano la necessaria attività negoziale per lavori e per forniture, assumendo il provvedimento a contrattare, i relativi impegni di spesa, con l'individuazione del contraente, previo confronto di offerte come previsto e stipulando i relativi contratti nelle forme previste dal regolamento dei contratti. Agli stessi compete il provvedimento di liquidazione.

I predetti responsabili, nel seguente articolato, saranno indicati con la dizione dirigente responsabile, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale.

CAPO II LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO 5 OGGETTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

L'esecuzione dei lavori in economia, così come previsto dall'art. 24 comma 6 della Legge 109/94, nel testo recepito dalla L.R. 7/02, è ammessa fino all'importo massimo di 200.000 EURO, nel rispetto delle norme generali definite dal D.P.R. 554 del 21.12.99 e con le specificazioni individuate dal presente regolamento in relazione alle specifiche peculiarità dell'Ente.

Nell'ambito delle categorie generali previste all'art. 88 del DPR. 554/99 si definiscono le seguenti tipologie di lavori in economia:

A) LAVORI DI MANUTENZIONE O RIPARAZIONE DI OPERE OD IMPIANTI QUANDO **L'ESIGENZA È RAPPORATA AD EVENTI IMPREVEDIBILI E NON SIA POSSIBILE REALIZZARLI CON LE FORME E LE PROCEDURE PREVISTE AGLI ARTICOLI 19, 20 E 24 BIS DELLA LEGGE 109/94**

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1. interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di opere o immobili con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà pubblica quando gli interventi, per loro natura non risultino prevedibili nella loro entità o temporalizzazione e per tale motivo sia necessario effettuare contratti "aperti" previsti all'art. 154 del DPR. 554/99;
2. interventi su reti di servizi (acqua, gas, fognature, elettricità, pubblica illuminazione, impianti semaforici, telefonia, dati, ecc.) quando l'intervento sia necessario per garantire il mantenimento del servizio o per assicurare condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e salute pubblica;
3. interventi su aree stradali quando si debbano garantire e/o ripristinare condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada;
4. interventi di manutenzione e restauro di beni di interesse storico, artistico ed archeologico;

B) MANUTENZIONE DI OPERE E DI IMPIANTI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 50.000 EURO.

Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1. interventi generali di manutenzione ed assimilabili (ripristino adattamento, sistemazione, riparazione, ecc.) di opere ed impianti con i relativi, infissi, accessori e pertinenze di pubblica proprietà o adibiti a servizi pubblici e per i quali spetta al comune la manutenzione;
2. interventi su reti ed impianti di servizi pubblici (acqua, gas, fognature, elettricità, illuminazione pubblica, telefonia, dati, ecc.);

C) INTERVENTI NON PROGRAMMABILI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento

1. interventi su reti di servizi (acqua, gas, fognatura, elettricità, illuminazione pubblica, impianti semaforici, telefonia, dati, ecc.) quando si debba intervenire per assicurare il funzionamento del servizio pubblico o al fine di garantire la sicurezza, sia pubblica, igienica, sanitaria o normativa;
2. interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche se a carico di soggetti inadempienti ;
3. interventi, anche se già programmati, in materia di sicurezza che eventi imprevedibili

- impongano di anticipare ed eseguire celermente;
4. interventi di protezione civile

D) LAVORI CHE NON POSSONO ESSERE DIFFERITI, DOPO L'INFRUTTUOSO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1. lavori divenuti urgenti dopo l'esperimento di procedura di gara, anche informale, andata deserta. In questo caso è possibile affidare in economia a trattativa diretta, adeguando eventualmente e se necessario, le condizioni della gara andata deserta alle effettive condizioni del mercato.
2. lavori urgenti dopo l'esperimento di procedura di gara non aggiudicata per irregolarità formali. In questo caso è possibile affidare in economia a trattativa diretta, in base alle offerte presentate.

E) LAVORI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DI PROGETTI

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie d'intervento:

1. prove geognostiche e geologiche;
2. prove stratigrafiche e relativi oneri (ponteggi, assistenza, ecc.)
3. rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici necessarie a riportare alla esatta definizione delle caratteristiche tecniche dell'immobile.

F) COMPLETAMENTO DI OPERE O IMPIANTI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O IN DANNO DELL'APPALTATORE INADEMPIENTE, QUANDO VI È NECESSITÀ ED URGENZA DI COMPLETARE I LAVORI.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

1. interventi di completamento e messa in funzione dell'immobile in caso di contenzioso o in seguito all'abbandono dell'impresa. In questo caso è anche possibile affidare in economia a trattativa diretta i suddetti interventi fino all'importo di 40.000 euro.
2. interventi di completamento e messa in funzione dell'opera in caso di contenzioso o in seguito all'abbandono dell'impresa. In questo caso è anche possibile affidare in economia a trattativa diretta i suddetti interventi fino all'importo di 40.000 euro.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia si possono eseguire nei seguenti modi:

A) - in amministrazione diretta - con proprio personale e con personale eventualmente assunto e con l'acquisto di materiali nonché il noleggio di mezzi necessari alla realizzazione dei lavori. La spesa complessiva per i suddetti acquisti, noleggi e costo del personale assunto non potrà essere superiore a 50.000 EURO.

B) - per cottimi - affidando i lavori ad imprese esterne .

In entrambi i casi è possibile stipulare un contratto "aperto" ex art. 154 D.P.R.. 554/1999 determinando l'arco di tempo di esecuzione degli interventi e le modalità e i tempi di intervento.

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria per gli importi inferiori a 10.000,00 euro o quando i pagamenti avverranno dopo il collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 7

SOGGETTI E COMPETENZE PER I LAVORI IN ECONOMIA

Il ricorso alla procedura dei lavori in economia è di competenza del dirigente del settore su indicazione del Sindaco o, in alternativa, dalla Giunta Comunale a mezzo inserimento degli interventi nel P.E.G. o altro strumento di indirizzo politico amministrativo.

Per ogni lavoro in economia, per i compiti previsti dagli articoli 143 e 145 del DPR. 554/1999 e dal presente regolamento, il dirigente responsabile nomina un responsabile del procedimento.

Per i lavori da affidare a cottimo viene, con le procedure vigenti, nominato un direttore dei lavori.

Per gli importi inferiori a 20.000 Euro le funzioni e i compiti di direzione dei lavori vengono assunti dal Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 8

PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE PER I LAVORI IN ECONOMIA

La realizzazione dei lavori in economia avviene mediante la predisposizione, da parte del servizio competente, e approvazione con apposita determinazione del Dirigente responsabile della seguente documentazione:

A) - per l'esecuzione in amministrazione diretta, compresi acquisti di materiale e noleggi necessari all'esecuzione dei lavori: apposita relazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente, in cui siano riportate le necessità, l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte, le modalità e i tempi di esecuzione.

B) - per i lavori da affidare a cottimo ed entro il limite di 40.000 EURO: perizia di stima dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici, elenco prezzi.

C) - per i lavori da affidare a cottimo, superiori a 40.000 e fino 100.000 EURO: - progetto definitivo;

D) - per i lavori da affidare a cottimo, superiori a 100.000 e fino 200.000 EURO: - progetto esecutivo.

E) - per lavori di importo inferiore a 40.000 EURO, da affidare a corpo, la perizia di stima, a giudizio del dirigente Responsabile, può essere sostituita dal preventivo della ditta, cui verrà inviata la conferma d'ordine ad esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento. La predetta determina dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire il rapporto e l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 9

AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I LAVORI IN ECONOMIA

Quando si procede in amministrazione diretta, il dirigente responsabile organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati dal precedente articolo 5.

Il Responsabile del Procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

L'acquisto di materiale e l'assunzione dei noleggi possono essere effettuati a trattativa diretta con fornitore di fiducia individuato come previsto dagli articoli del seguente Capo III. Mentre per importi superiori a quelli del successivo capo si applica la procedura disciplinata dal regolamento dei contratti.

Si intende per acquisto anche quello con posa in opera quando l'onere della posa risulti inferiore all'importo del materiale da acquistare e, comunque tutti quegli acquisti in cui la posa risulti come effetto "dovuto" dell'acquisto.

ARTICOLO 10

COTTIMO PER I LAVORI IN ECONOMIA

Nel caso di esecuzione dei lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino a 200.000,00 euro, in ottemperanza del comma 8 dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, l'affidamento viene effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o di elenchi predisposti dal Comune.

Nel caso di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Dirigente Responsabile.

In ogni caso le imprese debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori, come previsto dall'articolo 8 della legge 109/94.

Le ditte da invitare alla gara ufficiosa sono individuate fra quelle comprese nell'albo di fiducia o fra quelle che si sono segnalate.

Le ditte sono invitate contemporaneamente a presentare l'offerta in ribasso; i termini per la ricezione dell'offerta non possono essere inferiori a 7 (sette) giorni dall'invio della richiesta, nei casi di cui al comma 1^o del presente articolo;

L'aggiudicazione avviene a favore della ditta che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

E' possibile procedere altresì all'affidamento diretto dei lavori per importi superiori a 40.000 qualora sussistano ragioni di urgenza o somma urgenza, dichiarate tali dal Dirigente Responsabile, o nel caso di specialità dei lavori tali da richiedere particolare perizia o particolare tecnica di esecuzione.

ARTICOLO 11

AFFIDAMENTO DEL COTTIMO PER I LAVORI IN ECONOMIA

L'affidamento dei lavori in economia mediante cottimo è disposto dal Dirigente Responsabile, dopo l'espletamento della gara ufficiosa o dopo l'esperimento dell'indagine di mercato di cui al precedente articolo, con l'approvazione definitiva dell'affidamento.

L'approvazione dell'affidamento previa indagine di mercato farà espresso riferimento alla procedura di individuazione del contraente.

Per le gare ufficioso sarà redatto apposito verbale di gara, che sarà, presieduta dal dirigente responsabile o, in caso di delega, dal responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testi nominati dallo stesso. Prima dell'approvazione, il verbale della gara ufficiosa, segue la procedura prevista dall'articolo 21 bis della legge 109/94.

Dopo l'approvazione definitiva di cui al comma 1, la formalizzazione dell'affidamento

avviene mediante stesura e sottoscrizione dell'atto di cottimo o , in caso di affidamento previa indagine di mercato, mediante lettera di affidamento e ordinazione dei lavori.

In ogni caso l'atto di cottimo o il documento sostitutivo devono contenere almeno :

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
- g) il richiamo agli elaborati, perizie, disegni , prezziari , ecc relativi ai lavori, che dovranno essere sottoscritti per accettazione dall'affidatario.

All'atto di cottimo si applicano le disposizioni fiscali e sulla registrazione e sui rimborsi e diritti di segreteria previste dalla vigente normativa anche regolamentare. I documenti sostitutivi saranno registrati ai fini fiscali in caso d'uso e a carico del richiedente.

Gli atti di cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio.

I provvedimenti di affidamento diretto sono soggetti alla pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni.

ARTICOLO 12

PERIZIE SUPPLETIVE PER I LAVORI IN ECONOMIA

Fermo restando il limite massimo di 200.000 EURO, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma contrattuale si riveli insufficiente, su proposta motivata del Responsabile del Procedimento, viene redatta apposita perizia suppletiva approvata con apposito atto assunto dal Dirigente responsabile.

La perizia suppletiva non potrà eccedere il 10 % dell'importo originario di aggiudicazione

Nei limiti della somma assegnata con i provvedimenti di cui al precedente articolo 4, il direttore dei lavori o il responsabile del procedimento rimodula la documentazione prevista dal precedente articolo 8 e la sottopone all'approvazione del dirigente responsabile

Qualora fossero necessarie ulteriori somme il relativo impegno integrativo sarà sottoposto e approvato, come previsto dal precedente articolo 4..

All'interno dell'importo contrattuale, qualora fosse necessario rimodulare alcuni interventi , il direttore dei lavori o il responsabile del procedimento, secondo la propria competenza, come prevista dal precedente articolo 7, procede con ordini di servizio, previo, se necessario concordamento di nuovi prezzi. In questi casi non necessita l'approvazione del dirigente responsabile a cui , però, vanno trasmessi gli atti assieme, al parere del responsabile del procedimento, prima della loro esecuzione .

ARTICOLO 13

CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Per la contabilità dei lavori in economia si seguono di norma le disposizioni degli articoli del Titolo XI - Capo II del DPR. 554/99.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine dei lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;

- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 40.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.

Nel caso di acquisti di materiali e noleggi necessari per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta e per i lavori affidati a trattativa diretta, vista la modesta entità ed il carattere fiduciario dell'affidamento, la contabilità è redatta in forma semplificata, anche mediante apposizione di visto del responsabile del procedimento sulla fattura di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza degli interventi con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del responsabile del procedimento, che tengono conto del lavoro o fornitura effettivamente eseguiti.

ARTICOLO 14 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del soggetto previsto dal precedente articolo 4, sulla base della documentazione prodotta dal Responsabile del Procedimento. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

I lavori affidati a cottimo sono liquidati dal soggetto previsto dal precedente articolo 4 in base al conto finale redatto dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori. Dietro richiesta dell'impresa e con le garanzie di legge, per lavori d'importo superiore a 50.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori.

E' vietata la corresponsione di anticipazioni .

ARTICOLO 15 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori in amministrazione diretta, gli acquisti di materiali e i noli necessari per l'esecuzione dei lavori si intendono regolarmente eseguiti con l'apposizione del visto sulla fattura da parte del Responsabile del Procedimento e la relativa liquidazione della spesa.

Per i lavori eseguiti mediante cottimo, la regolare esecuzione dei lavori viene attestata mediante la redazione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, secondo la competenza prevista dal precedente articolo 7.

ARTICOLO 16 LAVORI D'URGENZA

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al dirigente responsabile per l'approvazione della perizia, la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a 40.000 EURO è possibile procedere all'affidamento diretto ad impresa di fiducia, previa congrua indagine di mercato e confronto dei prezzi .

ARTICOLO 17
PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da incaricato dal dirigente responsabile.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro sette giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente responsabile per l'approvazione della perizia, la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori

La perizia potrà comprendere altri lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, fino all'importo complessivo di 200.000 Euro

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del dirigente responsabile, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

CAPO III FORNITURE IN ECONOMIA

ARTICOLO 18 INTERVENTI IN ECONOMIA

Per garantire i servizi e le attività istituzionali , quando non e' possibile o conveniente il ricorso a gare formali o a pubblici incanti, il Comune può' effettuare in economia spese concernenti forniture, provviste e servizi per gli interventi previsti nel successivo articolo 19, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o, in mancanza, di quelle vigenti in materia contrattuale.

Le forniture strettamente connesse all'espletamento dei servizi eseguiti in amministrazione diretta possono essere eseguite pure in economia, secondo le norme del presente regolamento.

E' consentito procedere all'acquisizione di beni e servizi in economia per gli interventi di cui al successivo articolo 19 e nei limiti di importo del successivo articolo 20, prescindendo dalla preventiva pubblicazione del fabbisogno annuale quando gli interventi derivano da fatti o situazioni imprevedibili o trattasi di attività che non è stato possibile programmare.

Altresì procedere in economia per tutti gli interventi per i quali non è stato possibile formulare, in sede di programmazione, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari o alle esperienze precedenti .

Inoltre in tutti quei casi in cui si renda necessario procedere, di volta in volta , con interventi che non è possibile quantificare o definire con precisione, nella quantità, nel tempo, nel modo, nei fornitori, se non al momento in cui si esegue l'intervento.

ARTICOLO 19 FORNITURE DI BENI ED ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Forniture di beni

Possono essere eseguite in economia le **forniture di beni** per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale; nonché spese per la partecipazione a corsi o seminari o di rappresentanza;

- l) combustibile per il riscaldamento di immobili; combustibile, carburante per il rifornimento dei mezzi;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- z) spese per la realizzazione di indagini, studi o rilevazioni che dovessero ritenersi necessarie.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori.

Forniture di servizi

Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II. A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II. A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II. A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II. A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- m) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II. A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II. B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II. B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II. B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

- u) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II .B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II. B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- z) servizi di onoranze funebri posti a carico dell'amministrazione.

Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali;
- f) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia.

ARTICOLO 20 LIMITAZIONI

Il limite di importo entro il quale è consentito provvedere in economia alle spese individuate dal presente Capo è di € 193.000,00 (euro centonovantatremila/00).

E' vietato, sotto la personale responsabilità di chi dispone l'esecuzione o appronta il preventivo, di suddividere artificiosamente in più lotti la provvista o il servizio che possa considerarsi con carattere unitario.

Tutti gli interventi devono essere preceduti dalla determinazione a contrattare con le indicazioni previste dall'articolo 56 della Legge 142/90, così come recepita e modificata dalla normativa regionale.

Per **forniture di beni o di appalti di servizi** di importo pari o superiore a € 20.000,00 (ventimila/00) e fino alla soglia di cui al comma 1 è consentito l'affidamento mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per **forniture di beni o di appalti di servizi** di importo inferiore a €20.000,00 (ventimila/00) è consentito l'affidamento diretto da parte del Dirigente Responsabile, previa congrua ed informale indagine di mercato.

Nei casi di urgenza e di pericolo e per importo non superiore a €20.000,00 per forniture, noli o servizi gli interventi possono essere disposti, anche in assenza di determinazione a contrattare, dal dirigente responsabile individuato ai sensi del precedente articolo 4, con le modalità e le procedure previste dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.

In quest'ultimo caso la successiva determinazione, assunta in base a preventivo di massima, deve essere corredata da un'apposita attestazione del responsabile dell'ufficio ragioneria dell'avvenuta prenotazione contabile dell'impegno con uno degli atti di cui al comma 3 del precedente articolo 4.

In mancanza della citata prenotazione, l'ordinazione dovrà essere regolarizzata nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e previo intervento della giunta municipale, nei trenta giorni successivi e comunque entro la chiusura dell'esercizio finanziario in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Possono essere motivatamente derogate le superiori limitazioni per gli interventi di protezione civile in caso di urgenza e pericolo, previa apposita dichiarazione del sindaco o dell'autorità provinciale di protezione civile.

ARTICOLO 21 PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE

Il procedimento negoziale inizia con il provvedimento a contrattare, che nel rispetto dell'art.56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dalla L.R. 30/2000, e come previsto dall'articolo 11 del codice de contratti, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto;
- le clausole particolari ritenute essenziali;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo, alla durata della prestazione e alle procedure, di quanto previsto dal regolamento dei contratti;
- le modalità di scelta del contraente;
- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento di bilancio su cui graverà.

Quando si precede in economia, il provvedimento a contrattare ne motiva le ragioni.

I predetti elementi, in tutto o in parte, potranno essere riportati nel preventivo allegato alla relativa determinazione.

ARTICOLO 22 PREVENTIVI

I preventivi dovranno essere redatti dall'ufficio competente per materia.

I preventivi debbono contenere, con riferimento al presente regolamento:

- la descrizione degli interventi per forniture, noli o servizi;
- le modalità e le condizioni della loro esecuzione;
- le modalità di ricerca del contraente;
- i tempi di esecuzione e l'eventuale penale;
- i relativi prezzi e le condizioni di pagamento;
- l'eventuale cauzione;
- la previsione in caso di inadempimento dell'esecuzione di ufficio o della rescissione in danno.

I preventivi per l'esecuzione di servizi in amministrazione diretta potranno indicare anche il materiale o i mezzi necessari e al cui acquisto o nolo si deve provvedere in economia, direttamente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

ARTICOLO 23

PRENOTAZIONI ED IMPEGNI

Il provvedimento a contrattare che approva il preventivo costituisce prenotazione di impegno ai sensi del terzo comma dell'articolo 183 dell'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo 267/2000.

Costituisce anche prenotazione di impegno l'inserimento degli interventi nel PEG o nel POG, qualora in tal senso disponga la delibera di approvazione e assegnazione, oppure la delibera con cui la giunta da' gli indirizzi, indica gli obiettivi e assegna le relative risorse.

Il verbale di aggiudicazione o la determinazione del dirigente responsabile costituiscono impegno ai sensi del primo comma dell'articolo 183 del citato decreto legislativo, se contengono gli elementi ivi previsti, e debbono essere subito comunicati all'ufficio ragioneria a cura dell'ufficio interessato.

L'ufficio ragioneria restituirà copia del provvedimento o della comunicazione con l'attestazione dell'avvenuto impegno.

Costituisce impegno anche l'ordinazione che dovrà essere comunicata all'ufficio ragioneria entro il 30 dicembre oppure regolarizzata, entro lo stesso termine, con la relativa liquidazione.

ARTICOLO 24

MODALITA' DI ESECUZIONE

I servizi di cui al precedente articolo 19 possono essere :

- a) eseguiti in amministrazione diretta;
- b) affidati, mediante cottimo o trattativa privata, a ditte idonee e di fiducia dell'ente .

Le provviste e gli acquisti di cui al precedente articolo 19 possono essere acquisiti :

- a) mediante trattativa privata, da ditte idonee e di fiducia dell'ente .

ARTICOLO 25

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con personale dipendente dell'ente o appositamente assunto tramite l'ufficio di collocamento, impiegando materiali e mezzi di proprietà comunale o in uso o da acquistare o acquisire ai sensi del presente regolamento.

Nell'ipotesi di impiego di manodopera assunta tramite ufficio di collocamento l'onere preventivato non potrà incidere oltre il 50% di quello complessivo del lavoro o del servizio e l'ufficio interessato avrà cura, assieme all'ufficio personale, degli adempimenti relativi alla assunzione.

ARTICOLO 26

AFFIDAMENTO E ACQUISIZIONE

Sono eseguiti in affidamento i **servizi** per i quali si rende necessario ovvero opportuno il ricorso ad una impresa o ditta esterna, previo esperimento di gara informale.

Nei casi in cui per la specialità dei servizi non sia possibile predeterminarne le quantità e i tempi o quando per l'urgenza non è possibile una gara ufficiosa, ovvero l'importo degli stessi non superi € 5.000,00 (euro cinquemila/00) si può prescindere dalle formalità individuate all'art. 20 e procedere all'affidamento al migliore prezzo, anche a corpo, previa informale indagine di mercato.

Per le **forniture di beni** a pronta consegna si procederà mediante trattativa privata fra ditte idonee e di fiducia dell'ente previo esperimento di gara informale .

Nei casi in cui per la specialità dei beni o quando per l'urgenza non è possibile una gara ufficiosa, ovvero l'importo degli stessi non superi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), si può

prescindere dalle formalità individuate all'art. 20 e procedere all'affidamento al migliore prezzo, anche a corpo, previa informale indagine di mercato.

Per la fornitura di beni deve essere preferito il sistema di acquisizione CONSIP.

ARTICOLO 27 GARE INFORMALI

Per le gare informali deve richiedersi offerta, a mezzo lettera raccomandata a mano o tramite servizio postale, a ditte riconosciute idonee dal dirigente responsabile del servizio interessato, che, se esiste, le sceglierà dall'albo delle ditte di fiducia.

Con l'invito, che dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima del termine di ricezione dell'offerta, saranno fornite o allegate tutte le informazioni utili ad individuare oggetto, prezzi, tempi e condizioni del contratto.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa con l'indicazione del suo contenuto e dovranno contenere oltre l'offerta gli eventuali documenti necessari a qualificare la ditta o precisare l'oggetto del contratto.

Nelle gare informali, rimane aggiudicataria la ditta che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, applicando la normativa vigente in Sicilia.

Invece per la comparazione delle offerte, di cui all'articolo precedente, si prescinde dalle superiori formalità.

In ogni caso si procede all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta.

ARTICOLO 28 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione individua la ditta che dovrà eseguire i servizi od effettuare le forniture. Di norma e' riportata nella determinazione di impegno della spesa, prevista dall'articolo 183 del D. Lvo 267/2000.

Le gare informali sono espletate dal dirigente responsabile del servizio interessato o suo delegato, che provvede all'espletamento delle necessarie formalità, nonchè all'aggiudicazione e alla soluzione di questioni che possono sorgere durante lo svolgimento della gara stessa.

Nel caso di semplice comparazione delle offerte l'aggiudicazione avviene con l'ordinazione.

Il contratto si intende concluso al momento della firma del verbale di aggiudicazione da parte della ditta ovvero nel momento in cui la ditta interessata venga a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione.

Per gli importi previsti dal vigente regolamento dei contratti si procede alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata sottoscritta dalla ditta e dal dirigente responsabile oppure con atto pubblico amministrativo.

In ogni caso le spese contrattuali ed ogni altra conseguente alla stipulazione dell'atto, comprese le spese di bollo, registrazione e diritti, sono a carico dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 29

ORDINAZIONE

L'ordinazione delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera contenente le relative condizioni, i prezzi, le modalità di pagamento, la penale per il ritardato inizio o ultimazione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti e la facoltà dell'amministrazione di rescindere l'obbligazione, mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza da parte dello stesso.

Qualora il preventivo di spesa approvato contenga le superiori indicazioni o le stesse siano riportate nel contratto, l'ordinazione può ometterle, facendo espresso riferimento a questi ultimi documenti.

Per l'acquisizione di forniture o di servizi a pronta consegna sarà sufficiente che l'ordinazione, anche verbale, contenga gli elementi necessari per l'individuazione dell'oggetto, del prezzo, dei tempi e delle condizioni della fornitura.

ARTICOLO 30

ESECUZIONE

Per le provviste e i servizi oggetto del presente regolamento, ad eccezione di quelli utilizzati per l'esecuzione di lavori, è incaricato il dirigente responsabile del servizio interessato.

Ogni incaricato provvede, a suo giudizio e sotto la sua personale responsabilità a tutte le incombenze previste dal presente regolamento.

In caso di gara informale o per la comparazione delle offerte ha il compito dell'individuazione delle ditte da invitare, negli altri casi si rivolge direttamente alla ditta che ritiene più idonea e che offra condizioni più convenienti a soddisfare le esigenze dell'ente.

La scelta deve essere fatta tra le ditte iscritte nell'albo dei fornitori o delle ditte di fiducia, tranne in caso di mancanza o di forniture o servizi in esclusiva o privativa.

ARTICOLO 31

REGOLARE ESECUZIONE

Per tutti i servizi e le forniture di cui al precedente articolo 19, prima che se ne disponga il pagamento, deve essere accertata la regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione, che per gli interventi a pronta consegna o in unica soluzione può essere sostituito dal visto e dal null'osta al pagamento apposto sulla fattura, è rilasciato dal responsabile del servizio che abbia curato lo svolgimento dei servizi o preso in carico le forniture.

Per i nuovi acquisti di materiale non di consumo, quando sia necessario ai sensi del vigente regolamento di contabilità, deve essere inoltre allegata la dichiarazione dell'economista o del responsabile del patrimonio dalla quale risulti l'assunzione del materiale in carico e la sua inventariazione.

ARTICOLO 32

LIQUIDAZIONE

L'atto di liquidazione della spesa, di competenza del soggetto individuato ai sensi del precedente articolo 4, del servizio interessato, per le forniture di beni e servizi e' corredato della documentazione prevista dall'articolo 184 del decreto legislativo 267/2000 e dovrà indicare la determinazione di impegno.

In assenza di determinazione che approvi l'aggiudicazione o che individui il contraente e impegni e quantifichi la somma dovuta, l'atto di liquidazione dovrà indicare: l'atto di prenotazione, il

motivo e i modi di individuazione del contraente, quantificare la somma da pagare, la documentazione giustificativa.

L'atto di liquidazione sarà trasmesso al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza e per il pagamento e l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 267/2000.

Per le forniture periodiche e per i servizi continuativi, nel preventivo o nel capitolato possono essere previsti pagamenti periodici o in più soluzioni, in base a stati di avanzamento e certificati di regolare esecuzione; in questi casi il contratto e' titolo per la liquidazione e l'emissione del relativo mandato di pagamento da parte del servizio finanziario, a cui saranno trasmessi l'atto di liquidazione e la relativa fattura.

ARTICOLO 33 PAGAMENTI

Ai pagamenti si provvede di regola con l'emissione del relativo mandato di pagamento sul relativo impegno o sulla prenotazione di impegno assunta con il provvedimento a contrattare.

Ai pagamenti urgenti delle spese eseguite in amministrazione diretta, per i quali non e' possibile attendere la normale procedura per l'emissione dei mandati di pagamento e quando l'importo non supera € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e per quelle eseguite con affidamento o ordine a terzi quando l'importo non supera € 5.000,00 (euro cinquemila/00) si può provvedere anche mediante il servizio economato, disponendo se necessario anticipazione speciale a favore dell'economista, con l'obbligo di rendicontazione.

L'economista esegue il pagamento su richiesta del dirigente responsabile del servizio con le modalità previste dal regolamento economato.

In caso di apposita anticipazione l'economista presenterà la relativa rendicontazione che sarà approvata con il rendiconto finale dell'intervento.

Mentre in mancanza di apposita anticipazione presenterà i relativi buoni di pagamento al dirigente responsabile del servizio per la loro contabilizzazione assieme al rendiconto finale e la somma anticipata sarà rimborsata all'economista con imputazione sui fondi impegnati al momento dell'approvazione del preventivo o sulla relativa prenotazione.

Tutti i pagamenti possono essere effettuati sulla base delle fatture rilasciate dagli assuntori o del relativo documento fiscale previo certificato di regolare esecuzione o relativo visto sulla fattura.

ARTICOLO 34 IMPEGNI SUPPLETIVI

Qualora nel corso dell'esecuzione di una provvista o di un servizio venga ravvisata l'insufficienza della somma preventivata ed autorizzata dovrà essere predisposto apposito preventivo suppletivo che sarà oggetto di apposita determinazione a contrattare.

Nei limiti dell'importo oggetto di prenotazione di impegno il dirigente responsabile dell'esecuzione degli interventi può provvedere direttamente all'effettuazione di piccole varianti all'interno delle provviste, dei servizi quando ciò non alteri la natura dell'intervento e sia indispensabile al compimento e alla funzionalità della fornitura .

Qualora, nella precedente fattispecie debbano eseguirsi provviste o servizi non contemplati nel preventivo originario ma necessari per il completamento e la funzionalità dell'intervento i nuovi prezzi verranno concordati ragguagliandoli ad altri previsti nel preventivo oppure ricavandoli da nuove analisi di mercato.

Se l'applicazione delle fattispecie dei precedenti commi provoca una maggiore spesa rispetto a quella preventiva e impegnata si applicherà la disposizione del primo comma del presente articolo.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite stabilito dal comma 1 dell'articolo 20.

CAPO IV NORME GENERALI E FINALI

ARTICOLO 35 ECONOMIE DI SPESA

Costituiscono economie di spesa le prenotazioni per le quali durante l'esercizio non sia stata assunta, nei modi previsti dal vigente regolamento o dall'articolo 183 del decreto legislativo 267/2000, l'obbligazione verso terzi e quelle derivanti da determinazioni o ordinazioni non formalizzate nei termini e modi previsti dal presente regolamento.

Costituiscono, inoltre, economia le minori spese sostenute rispetto alla prenotazione assunta, verificate con la conclusione della fase di liquidazione.

ARTICOLO 36 INADEMPIMENTI

Nel caso di inadempienza o ritardi per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite dalle norme vigenti o nell'atto o lettera d'ordinazione.

Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa comunicazione dell'inizio del procedimento, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

In caso di in adempimento per ordinazioni a pronta consegna è possibile affidare la prestazione ad altra ditta tenendo presente le offerte pervenute.

In ogni caso di mancato adempimento sarà disposta la cancellazione della ditta o della impresa da ogni elenco di ditte di fiducia vigente nel comune

ARTICOLO 37 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme del vigente regolamento dei contratti, del vigente regolamento di contabilità, le disposizioni in materia vigenti nella Regione Siciliana e le norme del R.D.23.5.1924 ,n.827 e del R.D. 25.5.1895 n.350.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore e le presenti disposizioni regolamentari saranno disapplicate, in attesa del loro adeguamento, qualora fossero in contrasto.

Sono norme di riferimento:

1. per i lavori pubblici: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo recepito con la L.R. 7/02 e modificato con la L.R. 7/03, che nel presente regolamento sarà indicata “ **legge 109/94** “ e le altre norme recepite e/o richiamate dalla stessa L.R.;
2. per le forniture di beni e di servizi: il titolo II della L.R. 7/02 e le altre norme recepite e/o richiamate dalla stessa L.R.
3. per le competenze: l'ordinamento EE.LL. lo statuto comunale, il regolamento di organizzazione, i provvedimenti sindacali di attribuzioni di funzioni.

Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento e saranno disapplicate quelle norme regolamentari che per intervenute modifiche legislative fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

ARTICOLO 38 RISERVE

Per i lavori, le forniture e i servizi non rientranti per materia o per importo fra quelli previsti dal presente regolamento continuano ad applicarsi le norme del vigente regolamento dei contratti.

Per i lavori pubblici non rientranti fra quelli previsti dal presente regolamento continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia previste dalla legge regionale n. 7/02 e dalla legge 109/94 e quelle dalle stesse richiamate.

Per le spese che possono eseguirsi tramite il servizio economato continuano ad applicarsi le norme del vigente regolamento economato.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ARTICOLO 39 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta .

ARTICOLO 40 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

I N D I C E

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO	1	OGGETTO
ARTICOLO	2	PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO	3	COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
ARTICOLO	4	COMPETENZE SPECIFICHE

CAPO II LAVORI IN ECONOMIA

ARTICOLO	5	OGGETTO DEI LAVORI IN ECONOMIA
ARTICOLO	6	MODALITA' DI ESECUZIONE
ARTICOLO	7	SOGGETTI E COMPETENZE
ARTICOLO	8	PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE
ARTICOLO	9	AMMINISTRAZIONE DIRETTA
ARTICOLO	10	COTTIMO
ARTICOLO	11	AFFIDAMENTO DEL COTTIMO
ARTICOLO	12	PERIZIE SUPPLETIVE
ARTICOLO	13	CONTABILITA'
ARTICOLO	14	LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
ARTICOLO	15	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
ARTICOLO	16	LAVORI DI URGENZA
ARTICOLO	17	PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA

CAPO III FORNITURE IN ECONOMIA

ARTICOLO	18	INTERVENTI IN ECONOMIA
ARTICOLO	19	FORNITURE DI BENI ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ARTICOLO	20	LIMITAZIONI
ARTICOLO	21	PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE
ARTICOLO	22	PREVENTIVI
ARTICOLO	23	PRENOTAZIONI ED IMPEGNI
ARTICOLO	24	MODALITA' DI ESECUZIONE
ARTICOLO	25	AMMINISTRAZIONE DIRETTA
ARTICOLO	26	AFFIDAMENTO E ACQUISIZIONE
ARTICOLO	27	GARE INFORMALI
ARTICOLO	28	AGGIUDICAZIONE
ARTICOLO	29	ORDINAZIONE
ARTICOLO	30	ESECUZIONE
ARTICOLO	31	REGOLARE ESECUZIONE
ARTICOLO	32	LIQUIDAZIONE
ARTICOLO	33	PAGAMENTI
ARTICOLO	34	IMPEGNI SUPPLETIVI

CAPO IV NORME FINALI

ARTICOLO	35	ECONOMIE DI SPESA
ARTICOLO	36	INADEMPIMENTI
ARTICOLO	37	RINVIO
ARTICOLO	38	RISERVE
ARTICOLO	39	PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO	40	ENTRATA IN VIGORE